

Ordinanza sulla stazzatura delle navi della navigazione interna

del 20 agosto 1975 (Stato 1° luglio 1994)

Il Consiglio federale svizzero,

in esecuzione della convenzione del 15 febbraio 1966¹ sulla stazzatura delle navi della navigazione interna (detta qui di seguito «convenzione»);
visto l'articolo 66 capoverso 2 della legge federale del 28 settembre 1923²
sul registro del naviglio,

ordina:

Art. 1 Prescrizioni applicabili

Alla stazzatura delle navi della navigazione interna, utilizzate sul Reno e i suoi affluenti e canali laterali a valle di Rheinfelden, sono applicabili le disposizioni della convenzione, del suo allegato e delle sue appendici, nel loro tenore valido.

Art. 2 Autorità competenti

¹ L'esecuzione delle prescrizioni sulla stazzatura delle navi della navigazione interna incombe ai Cantoni.

² I Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia designano ciascuno un ufficio di stazzatura per i battelli di cui all'articolo 1. L'Ufficio di stazzatura del Cantone di Basilea Città è designato con le lettere BS-CH, quello del Cantone di Basilea Campagna con le lettere BLCH e quello del Cantone d'Argovia con le lettere AG-CH.

³ L'Ufficio federale dei trasporti³ è il servizio centrale svizzero in materia di stazzatura di battelli.

Art. 3 Compiti degli uffici di stazzatura

¹ Gli uffici di stazzatura dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia devono stazzare o ristazzare, a domanda del proprietario o del suo rappresentante, ogni nave di cui sono competenti, apporvi le marche di stazza, rilasciare, modificare o prorogare i certificati di stazza, tenere il registro di stazza e fare le comunicazioni che loro incombono.

RU 1976 116

¹ RS 0.747.203

² RS 747.11. Alla disp. cit. corrisponde ora l'art. 56 della LF del 3 ott. 1975 sulla navigazione interna (RS 747.201).

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

² Gli uffici di stazzatura, per la stazzatura e la ristazzatura, possono far capo a esperti.

³ Il servizio centrale svizzero emana le necessarie istruzioni di servizio per gli uffici di stazzatura e ne sorveglia la gestione. Esso fa le comunicazioni spettantigli alle autorità competenti in materia di stazzatura degli altri Stati contraenti e trasmette agli uffici svizzeri di stazzatura quelle ricevute dai servizi centrali stranieri.

Art. 4 Certificati di stazza

¹ I risultati della stazzatura sono attestati con il rilascio di un certificato di stazza, che dev'essere conforme al modello riprodotto nell'appendice 1 della convenzione.

² Se una nave della navigazione interna va distrutta, è demolita o risulta definitivamente inidonea alla navigazione, il certificato di stazza dev'essere immediatamente restituito all'ufficio di stazzatura che l'ha rilasciato. Il certificato, se è stato compilato all'estero, dev'essere consegnato al servizio centrale svizzero.

³ Gli uffici di stazzatura rilasciano copie del certificato di stazza a domanda del proprietario della nave o di un ufficio svizzero del registro del naviglio.

Art. 5 Smarrimento di un certificato di stazza

¹ Lo smarrimento di un certificato di stazza dev'essere immediatamente comunicato all'ufficio di stazzatura e reso verosimile.

² L'ufficio di stazzatura, se giudica verosimile lo smarrimento, rilascia al proprietario un certificato di stazza sostitutivo.

Art. 6 Tasse e spese

¹ Gli uffici di stazzatura riscuotono una tassa di:

1. 600 franchi per la stazzatura e la ristazzatura secondo l'articolo 4 dell'allegato alla convenzione;
2. 300 franchi per la stazzatura e la ristazzatura secondo l'articolo 5 dell'allegato alla convenzione;
3. 200 franchi per la verifica dei dati di un certificato di stazza;
4. 150 franchi per il rilascio di un certificato di stazza, di un certificato di stazza sostitutivo o di una copia;
5. 50 franchi per ogni modificazione di un'indicazione nel certificato di stazza;
6. 100 franchi per la proroga di un certificato di stazza;
7. 150 franchi per l'apposizione o la modificazione di una marca di stazza e di 30 franchi per ogni apposizione o modificazione di marca di stazza supplementare;

8. 50 franchi per ogni comunicazione a un altro ufficio di stazzatura o a un servizio centrale.⁴

² Se per la stazzatura o la ristazzatura di una nave è fatto capo a esperti, il proprietario della nave assume le spese risultanti, che sono calcolate secondo le tariffe usuali della professione.

³ Il proprietario della nave deve rimborsare all'ufficio di stazzatura le spese di porto e quelle inerenti alle notificazioni e comunicazioni.

⁴ Le spese secondo i capoversi 2 e 3 devono essere rimborsate dal proprietario della nave qualora una stazzatura, ristazzatura o verifica dei dati di un certificato di stazza sia stata fissata o sia già iniziata ma non possa essere eseguita o terminata per motivi dei quali egli è responsabile.

⁵ Il proprietario della nave può essere tenuto a pagare un anticipo adeguato delle tasse, degli esborsi e delle spese.

⁶ Le tasse riscosse dagli uffici di stazzatura spettano ai Cantoni.

Art. 7 Abrogazione ed entrata in vigore

¹ L'ordinanza del 1° luglio 1927⁵ sulla stazzatura delle navi della navigazione interna è abrogata.

² La presente ordinanza entra in vigore il 7 febbraio 1976.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 1327).

⁵ [CS 7 329]

